

MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013, pp. 142 [Collana *Diritto e Religioni*, 26].

1. L'ultimo lavoro monografico di Maria d'Arienzo costituisce la naturale ed obbligata prosecuzione della precedente ricerca dedicata a *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*¹, opera che ha incontrato un lusinghiero apprezzamento all'interno della comunità scientifica². Anche questa seconda monografia della d'Arienzo si inserisce in quella *renaissance*³ di contributi canonistici ed ecclesiasticistici sulle tematiche del danno e della responsabilità giuridica «*tout court*».

2. Ancora una volta l'Autore colma quel vuoto monografico dottrinale che interessava proprio le tematiche della responsabilità e della riparazione del danno nell'ordinamento giuridico ecclesiale⁴. L'opera non si limita tuttavia ad una semplice *reductio ad unitatem* di quanto affermato, in passato o in epoca recente, dalle varie generazioni di canonisti sulla tematica della *reparatio damni* nel diritto ecclesiale ma aggiunge un peculiare contributo alla disamina delle molteplici problematiche sottese, avendo la d'Arienzo dedicato gran parte del personale percorso scientifico e accademico allo studio di siffatte materie⁵.

¹ Pellegrini, Cosenza, 2012, pp. 206 [Collana *Diritto e Religioni*, 24].

² Si veda, ad esempio, L. MUSSELLI, *Recensione a M. D'ARIENZO, Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza, Pellegrini, 2012, in *Dir. eccl.*, 2013, 1-2, p. 291.

³ Come già ho avuto modo di dire in M. CARNI, *Recensione a M. D'ARIENZO, Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza, 2012, in *Arch. giur.*, 2013, 3, pp. 375-378.

⁴ Come è emerso dalle relazioni tenute in occasione dell'incontro di studio «*Il concetto canonico di responsabilità*» (Pontificia Università Lateranense, 12 maggio 2015).

⁵ Si vedano, ad esempio, M. D'ARIENZO, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in *Diritto e Religioni*, 2010, 2, pp. 31-44, ed in *Studi in onore di Franco Bolognini*, Cosenza, 2011, pp. 231-247, nonché *Id.*, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionato-*

3. L'A. già nella premessa evidenzia come il principio dell'obbligo della riparazione del danno, disciplinato a livello di *Normae generales* nel can. 128 del *Codex Iuris Canonici* del 1983, sia stato oggetto di un rinnovato interesse della riflessione canonistica proprio per il carattere innovativo della predetta disposizione nella storia del diritto canonico codificato.

La ricerca ruota intorno alla funzione che il concetto di *reparatio damni* assume nel diritto della Chiesa in rapporto all'ingiusta lesione inferta non soltanto alla sfera giuridica altrui, ma anche alla comunità ecclesiale, inserendosi pertanto in quel mai sopito dibattito dottrinale sulla giustizia amministrativa della Chiesa in rapporto alla tutela dei diritti dei fedeli.

4. L'opera ha una struttura tripartita che prende avvio, nel primo capitolo, dalla *Riparazione del danno nel Codex iuris canonici del 1917*. L'Autore si sofferma sull'assenza di una norma generale *de damno* nel codice piano-benedettino analizzando quelle poche disposizioni particolari in materia, come ad esempio il can. 2210 che disciplinava l'«*actio civilis ad reparanda damna*». Il capitolo riveste una particolare importanza perchè la d'Arienzo, oltre ad analizzare la giurisprudenza rotale *ante codicem*, disamina la dottrina canonistica in materia di delitti e quasi-delitti mostrando gli influssi della scienza romanistica e della civilistica francese sui grandi canonisti di inizio novecento. Ritengo di estrema importanza questo *excursus* dottrinale della d'Arienzo sulla categoria dei quasi-delitti specie con riferimento a forme di responsabilità oggettiva nel diritto canonico. Raffinata è al riguardo l'incursione che l'Autore fa nel diritto vaticano evidenziando come la distinzione tra delitti e quasi-delitti, pur assente nel codice del 1917, vigesse invece nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano in virtù del rinvio operato dalla legge vaticana n. II del 1929 al codice civile italiano del 1865.

5. Il secondo capitolo, dedicato a *La riparazione del danno nelle fonti ante codicem*, riporta il lettore nel medioevo, periodo aureo per il diritto ecclesiale e per la scienza canonistica, strumenti che rimarranno per molti secoli il patrimonio in mano alle istituzio-

rio canonico, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 2015, 32, pp. 1-12.

ni ecclesiali per traghettare la Chiesa sino alla codificazione del 1917.

Una siffatta trattazione risulta pienamente condivisibile perché dimostra quel filo rosso che unisce le varie stagioni del diritto canonico in materia di risarcimento del danno da fatto illecito e dimostra come molte delle recenti acquisizioni del legislatore civile e di quello ecclesiale siano state ampiamente anticipate nella decretale *Si culpa tua* di Gregorio IX. Questo secondo capitolo, in sostanza, oltre a dimostrare quanto dello *ius vetus* sia presente nelle disposizioni del diritto canonico codificato, ci offre un'ampia disamina dei concetti di *reparatio*, *redintegratio*, *restitutio*, analizzandone le sfumature semantico-giuridiche nelle fonti (con particolare riferimento al *Decretum* di Graziano) nonché le implicazioni teologiche. Viene poi offerta la trattazione della *reparatio damni* nel territorio dello Stato della Chiesa, con particolare riferimento alla responsabilità collettiva ed ai procedimenti sommari nei processi per *damna illata*. Considero di grande rilievo quest'ultima analisi giacché si tratta di un aspetto totalmente trascurato nelle riflessioni della dottrina eminentemente canonistica degli ultimi anni.

6. Il terzo e ultimo capitolo affronta *L'obbligo di riparazione del danno nel can. 128 del Codex iuris canonici del 1983*, partendo dall'analisi del carattere (non sostanzialmente ma formalmente) innovativo della disposizione citata, dovuto al fatto che «il principio di responsabilità, e di converso di “danno risarcibile”, appare già compiutamente elaborato in termini di clausola generale dal c. *Si culpa tua* di Gregorio IX [...]» (p. 98).

Il principio di responsabilità giuridica in diritto canonico è enunciato in modo generale dal can. 128 CIC, che impone l'obbligo di riparare i danni arrecati da parte di “*chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi atto, posto con dolo o colpa, arreca danno ad un altro*”. L'A. rileva che nonostante siano state avanzate in dottrina interpretazioni tese ad attribuire l'illegittimità al danno arrecato, distinguendo, sulla base di un'esegesi letterale del canone 128, tra danno illegittimo e legittimo, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza «hanno invece ribadito la necessità dell'elemento soggettivo per l'imputazione della responsabilità di riparazione del danno, sottolineando nella colpevolezza dell'autore l'individuazione della

illegittimità dell'atto e superando di conseguenza la distinzione tra danno illegittimo e legittimo. La illegittimità qualifica pertanto non il danno, ma l'atto da cui questo deriva, che, in quanto atto umano, è prodotto dalla libera volontà dell'autore» (pp. 112-113).

Altro aspetto fondamentale messo in risalto dalla d'Arienzo è l'importanza dell'elemento intenzionale e volontario che determina l'agire dell'uomo. Su di esso si impernia infatti il principio elaborato dalla tradizione canonica di riparazione, proprio perché attinente all'ordine di giustizia. A tal proposito l'A. afferma che «l'obbligo riparatorio non è correlato, in diritto canonico, esclusivamente al ripristino della situazione precedente alla lesione di un diritto soggettivo, ma è la riparazione del soggetto agente (*damnificator*) a costituire il fine dell'ordinamento in quanto espressione della sua partecipazione responsabile all'edificazione propria e del bene comune» (p. 114).

La trattazione prosegue con l'analisi dei concetti canonistici di danno e di riparazione, soffermandosi anche sulle modalità procedurali per la richiesta di *reparatio damni* ed affrontando, nell'ambito della giustizia amministrativa canonica, la problematica della possibilità di proporre la domanda di riparazione del danno in via autonoma rispetto all'impugnazione dell'atto amministrativo nel giudizio dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

7. Il pregevole volume di Maria d'Arienzo (edito nella collana *Diritto e Religioni*, diretta da Mario Tedeschi) costituisce un valido contributo scientifico che, oltre ad esporre la particolare visione canonistica in materia di riparazione del danno, mostra le coordinate costanti in materia di danno e responsabilità che accomunano, pur con le loro peculiarità e con le inevitabili differenze, il diritto canonico e gli ordinamenti che fanno capo alla tradizione di *civil law*. La predetta monografia non solo rappresenta «un buon strumento di studio fruibile soprattutto da chi ha una certa padronanza della materia»⁶, ma risulta essere – grazie al fluire della prosa ed alla lucidità delle argomentazioni – anche un effi-

⁶ Così S. FRISULLI, *Recensione a M. d'ARIENZO, L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, 2013, in *Ius Ecclesiae*, 2014, 3, p. 666.

cace sussidio a quanti si accingono per la prima volta a studiare le tematiche del danno e della responsabilità *in iure canonico* e negli ordinamenti secolari.

Matteo Carnì